



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Agli Uffici scolastici regionali
Pec

e, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali

OGGETTO: Legge 19 maggio 2022, n. 52 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Si fa seguito all'allegata nota prot. n. 12172 del 30 marzo 2022, con la quale questa Direzione ha fornito indicazioni operative relative al lavoro agile anche in base al decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, ora convertito nella legge 19 maggio 2022, n. 52, "recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

Si riportano, di seguito, le principali novità:

Lavoratori fragili

- Il comma 1 bis dell'art. 10 proroga, al 30 giugno 2022, le tutele per i lavoratori affetti dalle patologie e nelle condizioni individuate dal decreto del Ministero della Salute (D.M. 4 febbraio 2022), adottato sulla base della normativa attualmente in vigore. In particolare, per tali categorie di lavoratori, qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il periodo di assenza da servizio viene equiparato al ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comporta;
- Il comma 1 ter del medesimo articolo proroga, al 30 giugno 2022, in virtù del rinvio ai soggetti di cui all'art. 26, comma 2-bis, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, le misure in materia di lavoro agile per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante determinate condizioni di rischio (immunodepressione, esiti di patologie oncologiche ecc.).

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio

- Il comma 2 dell'art. 10 proroga, al 31 luglio 2022, le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria dei dipendenti più esposti a rischio di contagio. In particolare, i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio in ragione dell'età o di condizioni di rischiosità. Le suddette disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Pertanto, in sede di conversione, si ritiene sostanzialmente prorogato il sistema di tutele previste per le categorie dei lavoratori c.d. fragili, adibiti ad attività che debbano essere svolte o meno in modalità agile.

I dirigenti responsabili degli uffici, ai quali è rimessa la valutazione in ordine alla misura e alle modalità di concessione dello smart-working per i lavoratori c.d. fragili, potranno stabilire, considerate anche specifiche condizioni quali, a titolo esemplificativo, la tipologia di attività assegnate, la collocazione logistica (es. compresenza di più persone in una stanza o stanza singola), l'utilizzo di mezzi di trasporto nel tragitto casa-lavoro, che la prestazione lavorativa dei lavoratori c.d. fragili, in possesso della certificazione del medico competente sia svolta, di norma, in modalità agile su 5 giorni lavorativi fino al 30 giugno p.v.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonella Tozza